



Regolamento per la Certificazione del Servizio dei Corsi Professionali per personale addetto a svolgere attività nel settore degli impianti elettrici ed esecuzione delle relative prove d'esame

In vigore dal 01 gennaio 2018

RINA Services SpA

Via Corsica, 12 - 16128 Genova - Italia

Tel. +39 01053851 - Fax: +39 0105351000

E-MAIL info@rina.org - WEB www.rina.org

INDICE

CAPITOLO 1 - GENERALITA'	2
CAPITOLO 2 - RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE	3
CAPITOLO 3 - ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE	6
CAPITOLO 4 – CORSI DI AGGIORNAMENTO / QSA	6
CAPITOLO 6 - RINNOVO E MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE	6
CAPITOLO 7 – VALUTAZIONE	8
CAPITOLO 8 – REQUISITI PER GLI IDF	9
CAPITOLO 9 – SOSPENSIONE, RIPRISTINO E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	10
CAPITOLO 10 - PUBBLICAZIONE DA PARTE DEL RINA	10
CAPITOLO 11 - CONDIZIONI CONTRATTUALI	10

CAPITOLO 1 - GENERALITA'

1.1

Nel presente Regolamento sono definite le procedure applicate dal RINA per la Certificazione dei Corsi Professionali per personale addetto a svolgere attività nel settore degli impianti elettrici ed esecuzione delle relative prove d'esame (di seguito "Certificazione dei Corsi Professionali") e le modalità di richiesta, ottenimento, mantenimento della certificazione da parte degli Istituti di Formazione (di seguito "IdF").

Ad integrazione e completamento delle disposizioni del presente Regolamento si faccia riferimento a quanto riportato nel Capitolo 6 "Condizioni Generali di Contratto".

1.2

La terminologia usata nel presente Regolamento è quella riportata nella norma UNI CEI EN 45011 / UNI EN ISO 17065.

1.3

Il RINA rilascia la Certificazione dei Corsi Professionali ad Istituti, il cui Corso sia stato riconosciuto conforme ai requisiti previsti dai documenti normativi di riferimento riconosciuti dal RINA ed elencati nel Regolamento Tecnico RT 13 di Accredia in rev. 03 del 07 giugno 2016 e successive circolari integrative.

Gli Enti detentori delle Specifiche tecniche elencate verranno denominati nel seguito Enti.

1.4

La certificazione rilasciata dal RINA ha come oggetto della certificazione il Gruppo di corsi. I Gruppi di corsi sono riportati nella tabella inserita nel punto 4 dell'RT-13.

Il certificato relativo ad un Gruppo di corsi deve identificare solo i corsi appartenenti allo stesso (vedasi allegato) effettivamente certificati per quell'IdF.

Per certificare un dato Gruppo di corsi occorre certificare almeno uno dei corsi appartenenti al Gruppo. Qualora non siano certificati tutti i corsi appartenenti al gruppo, la certificazione è limitata al/i corso/i certificato/i.

La certificazione di un Gruppo di corsi ha durata di due anni. In caso di certificazione ex novo di un gruppo, la validità della certificazione decorre dalla data di delibera di certificazione del primo corso certificato appartenente al gruppo.

1.5

Nel passaggio al nuovo Schema, RINA emetterà il certificato di gruppo in occasione della verifica di rinnovo su un profilo del gruppo, che deve avvenire entro la scadenza dei certificati. Qualora, all'interno del gruppo, almeno un profilo sia stato sottoposto a verifica nell'anno precedente, con valenza di mantenimento del

certificato, la scadenza del certificato dei profili del gruppo potrà essere prolungata da RINA fino all'anno successivo.

1.6

Se l'IdF non avrà più erogato nessuno dei corsi inseriti nello stesso Gruppo certificato, nei due anni di validità della certificazione, la certificazione del Gruppo decadrà. La ricertificazione del Gruppo avverrà in occasione dell'erogazione di un corso appartenente al Gruppo e la nuova decorrenza inizierà dalla data di ricertificazione. Il Gruppo ricertificato sarà limitato al/i corso/i certificati; gli altri corsi appartenenti allo stesso Gruppo non ancora certificati devono essere considerati come potenziale estensione dello stesso. Essi verranno inseriti nel certificato di gruppo via via che l'IdF ottiene la certificazione.

CAPITOLO 2 - RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

2.1

Gli Istituti che desiderino ottenere la Certificazione dei Corsi Professionali devono richiedere al RINA un'offerta economica, per iscritto (anche via e-mail).

RINA emetterà un'offerta economica "quadro", ovvero generale ed applicabile a tutti i profili compresi nello schema, secondo le indicazioni del Documento RT-13, oppure una offerta specifiche per i corsi di interesse dell'IdF.

Gli Istituti, se accettano le condizioni economiche comunicate, formalizzano la richiesta di certificazione compilando ed inviando al RINA lo specifico modulo "Richiesta di Certificazione", come indicato nell'Offerta stessa.

Al ricevimento della richiesta di certificazione e dei relativi allegati, e dopo loro esame preliminare per verificarne la completezza, il RINA invierà all'IdF per iscritto la conferma di accettazione della richiesta stessa. La durata del contratto è biennale.

La richiesta dell'IdF, nella quale è espressamente richiamato questo Regolamento e la relativa accettazione da parte del RINA formalizzano contrattualmente gli interventi del RINA espletati secondo il presente Regolamento.

In occasione della estensione della certificazione del gruppo a nuovi profili, unitamente alla richiesta o successivamente alla stessa, l'IdF, qualora non avesse già provveduto oppure fossero intervenuti cambiamenti significativi, dovrà mettere a disposizione del RINA la seguente documentazione:

- (a) Copia Certificato di Qualità nel settore EA 37 (se l'IdF ne è in possesso), ed evidenza dell'applicazione del punto 7.3 della norma ISO 9001 (es. pagine del manuale);
- (b) Manuale del Sistema di Gestione della Qualità, o documenti equivalenti, ove sia inclusa una descrizione dell'IdF e delle sue attività, con particolare riferimento all'applicazione del SGQ ed alle eventuali esclusioni;
- (c) Elenco delle procedure e dei documenti sulla gestione e operatività del Corso e dell'esame;
- (d) Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o documento equivalente.

2.2 Esame Documentale

Successivamente, l'IdF comunicherà a RINA formalmente il profilo oggetto di estensione della Certificazione del Gruppo, ed allegherà i seguenti documenti:

- dispense del corso (anche le presentazioni);
- registro del corso;
- programma del corso (incluse le esercitazioni pratiche)
- procedura dell'esame finale e test di esame;
- nominativi di docente e assistente con l'evidenza della rispondenza ai requisiti;
- la guida al corso per il docente e all'assistente.

Il RINA potrà richiedere a sua discrezione, per esame, anche altri documenti, oltre quelli indicati in precedenza, giudicati importanti ai fini della Certificazione dei Corsi Professionali.

A seguito di specifici accordi con l'IdF, la verifica della documentazione di cui sopra potrà essere effettuata direttamente presso la sede dell'IdF stesso.

Il RINA comunicherà all'IdF i nomi dei tecnici incaricati delle diverse fasi di certificazione (verifica documentale e di valutazione); l'IdF potrà fare obiezione sulla nomina di tali tecnici, giustificandone i motivi, entro tre giorni dalla comunicazione, dopodiché si intendono accettati.

2.2

La documentazione di cui in 2.1 sarà valutata dal RINA per conformità alle corrispondenti prescrizioni della normativa di riferimento; la valutazione potrà essere effettuata presso l'IdF o presso RINA; l'esito di questo esame sarà comunicato per iscritto al richiedente; eventuali non conformità riscontrate nella documentazione dovranno essere risolte dall'IdF, a soddisfazione del RINA, prima del prosieguo dell'iter certificativo.

L'esame documentale deve essere effettuato sulla base dei requisiti riportati nella "Lista dei controlli" allegata al RT-13 verificando gli argomenti contrassegnati con la lettera "D" (documentale).

L'esito dell'esame documentale deve essere comunicato per iscritto all'IdF. La verifica in campo può avere luogo soltanto se l'esito dell'esame documentale è positivo.

In caso di esito negativo, l'IdF deve apportare alla documentazione le modifiche necessarie a superare le carenze individuate. La documentazione modificata deve essere preventivamente verificata ed approvata prima di effettuare l'audit in campo.

Tutta la documentazione del corso e dell'esame, esaminata e approvata dall'OdC, deve essere chiaramente identificata (anche mediante apposizione di timbro/firme).

2.3

A buon esito dell'esame della documentazione di cui in 2.1, verrà effettuata la verifica ispettiva presso l'IdF durante l'erogazione del corso e durante l'intera sessione d'esame.

Si veda il Cap. 7 per le modalità di svolgimento dell'attività di valutazione.

2.5

Al termine della visita di certificazione verrà consegnato all'IdF un rapporto di verifica ispettiva, sul quale saranno tra l'altro riportate le eventuali non conformità ed osservazioni riscontrate.

Qualora durante la verifica sull'erogazione del Corso, il Gruppo di verifica ispettiva ravvisi non conformità attinenti al Sistema di Gestione per la Qualità, queste devono essere portate a conoscenza dell'IdF di Formazione, che dovrà comunicarle all'OdC che ha rilasciato la Certificazione ISO 9001.

L'IdF potrà annotare sue eventuali riserve od osservazioni, in merito alle non conformità o rilievi espressi dai tecnici del RINA, su apposito spazio del rapporto di cui sopra.

Il contenuto del rapporto si intende confermato da parte del RINA tramite una comunicazione scritta.

In assenza di comunicazione scritta da parte del RINA il rapporto si ritiene confermato dopo tre giorni della sua consegna all'IdF.

L'IdF, dopo aver analizzato le cause delle eventuali non conformità segnalate sul rapporto di cui sopra, dovrà proporre al RINA le necessarie azioni correttive ed i tempi previsti per la loro attuazione, entro i tempi definiti in sede di audit.

L'accettazione di tali proposte verrà comunicata dal RINA all'IdF.

2.6

In presenza di non conformità maggiori¹ (vincolanti) il processo di certificazione è sospeso; nel caso di altri rilievi, la cui numerosità, a giudizio del Gruppo di valutazione, sia tale da pregiudicare la corretta erogazione del Corso, il processo di certificazione è ugualmente sospeso.

In tali casi, entro tre mesi, il RINA effettuerà una verifica supplementare finalizzata ad accertare la corretta applicazione delle azioni correttive proposte; a buon esito di tale verifica il processo di certificazione viene ripreso.

Qualora durante gli audit vengano riscontrate non conformità tali da richiedere un'ulteriore valutazione in loco, l'OdC coinvolgerà l'Ente; gli stessi soggetti concorderanno le azioni a seguire tra cui l'effettuazione di uno o più audit supplementari, eventualmente effettuati congiuntamente, per il controllo del mantenimento della conformità inizialmente accertata.

Qualora il suddetto termine venga superato, il Corso Professionale sarà sottoposto a completo riesame entro un termine di sei mesi dalla data del rilievo.

Trascorso il suddetto periodo di sei mesi senza conclusione positiva della valutazione, il RINA si riserva di chiudere la pratica di certificazione, addebitando i tempi e le spese sostenute sino a quel momento. In tali casi l'IdF che desidera proseguire con la certificazione del RINA dovrà ripetere l'intero iter certificativo presentando una nuova richiesta.

I suddetti termini temporali potranno in casi particolari essere variati, a giudizio del RINA, su richiesta motivata dell'IdF.

In caso di non rispetto di uno o più requisiti "non vincolanti", il RINA può rilasciare la certificazione /mantenimento, ma deve verificare la positiva chiusura del trattamento delle non conformità e dell'efficace attuazione delle azioni correttive entro i tempi concordati con l'IdF. In caso di esito negativo, questo deve

¹ Si intendono per non conformità maggiori (vincolanti):

- la totale assenza di considerazione di uno o più requisiti della norma di riferimento;
- il mancato rispetto di uno o più requisiti del presente Regolamento;
- una situazione tale da provocare una grave deficienza nell'erogazione del Corso/i Professionale/i.

essere comunicato dall'Organismo all'IdF, indicando in particolare le non conformità che pregiudicano il rilascio del certificato.

2.7

A completamento, con esito favorevole, degli accertamenti e previa convalida da parte dell'apposito Comitato del RINA, è rilasciato, per il Corso Professionale in esame, un Certificato di Conformità di Gruppo o una nuova edizione dello stesso, con l'aggiunta del profilo in oggetto.

La validità del certificato è subordinata al rispetto del presente Regolamento, al risultato delle successive verifiche di sorveglianza ed al mantenimento della certificazione di Sistema di Gestione della Qualità nel settore EA 37.

La validità del Certificato è biennale; qualora il corso certificato si inserisca in un gruppo di profili ai sensi dell'RT-13, già certificati da RINA, la scadenza del certificato si allineerà a quella dei certificati già emessi.

2.8

In seguito all'avvenuta certificazione, l'Organizzazione è autorizzata ad utilizzare il logotipo del RINA relativo alla certificazione del Corso Professionale, riportato in facsimile in Allegato 4.

CAPITOLO 3 - ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

L'estensione della certificazione ad altri corsi del Gruppo o a nuovi corsi successivamente inseriti nel Gruppo è subordinata all'esistenza della certificazione dei singoli corsi già presenti nel Gruppo.

L'estensione della certificazione ad altro corso del Gruppo non vale come rinnovo della certificazione del Gruppo. Pertanto in caso di estensione, la durata della certificazione è di due anni a partire dalla data di certificazione/rinnovo della certificazione del Gruppo.

CAPITOLO 4 – CORSI DI AGGIORNAMENTO / QSA

Per Enel l'IdF che intende certificare il profilo professionale QSA, inserito nel gruppo GR4, deve disporre della certificazione di almeno un gruppo completo di tutti i profili in esso inclusi.

Per Terna l'IdF che intende certificare:

- il Corso di aggiornamento CA (in fase di definizione) per i profili del GR1-Linee aeree AT, deve disporre della certificazione di tutti i corsi relativi ai profili professionali inclusi nel GR1;
- il Gruppo 5 (QSA), deve essere in possesso della certificazione di almeno uno degli altri gruppi indicati al punto 4, per il quale deve disporre della certificazione di tutti i corsi relativi ai profili professionali in esso inclusi.

CAPITOLO 6 - RINNOVO E MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

6.1

Nel periodo di validità del certificato, valgono le condizioni qui di seguito precisate.

6.2

Ogni cambiamento rilevante concernente l'organizzazione dell'IdF, lo stato di validità del certificato ISO 9001, il campo di applicazione dell'SGQ, o la documentazione del corso e dell'esame, dovrà essere tempestivamente comunicato dall'IdF. Una copia controllata della documentazione relativa ad ogni revisione dei documenti dovrà essere tenuta presso l'IdF a disposizione del RINA per esame, al fine di verificare l'adeguatezza delle modifiche apportate sulla documentazione preventivamente approvata.

In relazione al tipo di modifiche introdotte il RINA si riserva di effettuare una verifica ispettiva supplementare per valutare l'Influenza delle varianti sulla Certificazione dei Corsi Professionali.

In occasione delle verifiche ispettive il RINA potrà richiedere un estratto della suddetta documentazione per avere evidenza della struttura documentale del Corso Professionale erogato dall'IdF in vigore al momento della verifica stessa. Tale documentazione del corso e dell'esame, esaminata, verrà restituita all'IdF.

6.3

Il rinnovo della certificazione di un Gruppo di corsi avviene a seguito di esito positivo dell'audit di uno qualsiasi dei corsi già certificati appartenenti a quel Gruppo.

L'audit per il rinnovo della certificazione di un gruppo dovrà essere tenuto all'interno del periodo di due anni di validità della certificazione del gruppo, prima della scadenza del certificato di gruppo.

In caso di impossibilità di erogazione di corsi nel periodo precedente la scadenza del certificato, la certificazione del relativo gruppo, su richiesta formale dell'IdF, è sospesa per un periodo massimo di sei mesi, entro il quale deve essere erogato almeno un corso inserito nel gruppo interessato. Superato il suddetto periodo il certificato è revocato ed il gruppo dovrà essere ricertificato. Per revoche conseguenti alla sospensione derivata dall'impossibilità di erogazione di corsi, non si applica quanto indicato al punto 5.3.

La decorrenza della certificazione dell'intero Gruppo ripartirà dalla data di delibera di rinnovo dell'OdC.

Gli audit successivi alla prima certificazione dei Gruppi, per il rinnovo della certificazione del Gruppo, dovranno riguardare, di norma, un corso diverso da quello/i verificato/i in precedenza. Ove non fosse possibile verificare un corso diverso nel momento del rinnovo della certificazione, l'audit avrà una durata tale da consentire la verifica delle registrazioni di uno dei corsi non verificati in precedenza (vedi punto 7.3 c).

Nel caso di modifiche alle specifiche di cui al punto 2 (es.: introduzione di nuove apparecchiature, nuove metodologie di lavoro, ecc.), l'Ente dovrà darne tempestiva comunicazione ad ACCREDIA, per la revisione del presente Regolamento Tecnico, nonché agli OdC e agli IdF.

Concluso positivamente l'iter di certificazione o estensione o rinnovo, l'OdC deve inviare ad ACCREDIA il file aggiornato contenente l'elenco dei Gruppi certificati e dei relativi corsi in esso inclusi per la pubblicazione sul sito web.

L'OdC deve segnalare all'Ente e ad ACCREDIA gli eventuali provvedimenti adottati nei confronti dell'IdF (sospensione, revoca), i mancati rinnovi di certificazione e le nuove certificazioni rilasciate.

6.4

RINA comunicherà ad ACCREDIA le informazioni relative a nuovi gruppi o profili certificati ed eventuali provvedimenti di sospensione o revoca adottati per permettere l'aggiornamento del database e la comunicazione all'Ente interessato.

Gli Enti possono richiedere incontri con ACCREDIA e gli OdC finalizzati al trasferimento di feedback derivanti da eventuali segnalazioni e dall'attività di sorveglianza svolta dagli Enti stessi sui lavori eseguiti dalle imprese appaltatrici con personale che ha conseguito attestati rilasciati dagli IdF operanti nell'ambito dello schema di accreditamento.

6.6

Qualora durante gli audit vengano riscontrate non conformità tali da richiedere un'ulteriore valutazione in loco, RINA coinvolgerà l'Ente; gli stessi soggetti concorderanno le azioni a seguire tra cui l'effettuazione di uno o più audit supplementari, eventualmente effettuati congiuntamente, per il controllo del mantenimento della conformità inizialmente accertata.

6.7

Per quanto riguarda i profili "Fibra Ottica", si rimanda ai requisiti della Circolare DC2016SSV205 7/06/2016 di Accredia. Relativamente alla sorveglianza per il mantenimento della certificazione, la frequenza delle sorveglianze deve essere una ogni 30 edizioni di corsi ricadenti nel gruppo (le trenta edizioni vanno intese come somma dei corsi erogati per i tre profili) e, in ogni caso, almeno una sorveglianza all'anno sul gruppo. Il criterio da adottare per la scelta dei corsi da sorvegliare, di norma, è il seguente: ogni 5 sorveglianze da effettuare 3 devono essere dedicate al profilo "Y", una al profilo "X" e una al "profilo "Z".

CAPITOLO 7 – VALUTAZIONE

L'IDF deve fornire a RINA, preventivamente all'audit, le prescrizioni di sicurezza cui gli auditor, inviati dallo stesso, dovranno attenersi nel corso dell'audit.

Gli auditor RINA, in relazione alle infrastrutture del "Campo scuola" predisposto dagli IdF, dovranno limitarsi a verificare la rispondenza dello stesso ai requisiti delle specifiche degli Enti di cui al punto 2, mentre l'idoneità rimane di esclusiva responsabilità dell'IdF. Ciò varrà, anche se il corso sarà erogato dall'IdF in un luogo diverso da quello della prima certificazione; in tali casi, l'IdF dovrà predisporre apposita documentazione che attesti l'idoneità del campo scuola e della sede rispetto a quanto definito dai requisiti della specifica dell'Ente.

Prima di procedere all'audit di certificazione, RINA deve verificare che l'IdF abbia puntualmente e preventivamente comunicato all'Ente, con l'anticipo previsto, la denominazione, la data e la sede di erogazione del corso oggetto della certificazione.

RINA deve verificare che l'IdF abbia puntualmente e preventivamente comunicato la data e la sede di erogazione di ciascun corso erogato successivamente alla prima certificazione.

L'audit deve essere eseguito sulla base dei requisiti riportati nella "Lista dei controlli" allegata al RT-13, verificando in particolare gli argomenti contrassegnati con la lettera "C" (verifica in campo).

Qualora durante l'audit sull'erogazione del corso, il Gruppo di audit ravvisi non conformità attinenti al sistema di gestione per la qualità, queste devono essere portate a conoscenza dell'IdF.

RINA deve verificare l'adeguatezza della documentazione del corso e dell'esame preventivamente approvata e delle eventuali modifiche apportate.

RINA effettua gli audit in conformità a quanto definito nell'RT-13:

- a) in caso di certificazione di un nuovo Gruppo (l'audit è riferito ad uno solo dei corsi in esso inseriti; i corsi successivamente inseriti devono essere considerati come estensione del Gruppo; in tale caso rientrano anche i corsi aggiunti a seguito dell'eventuale modifica/integrazione delle specifiche dell'Ente):
- o durata di 16 ore di cui 4 ore per l'esame documentale (off site) e 12 ore da ripartire tra corso più esercitazione e l'intera durata della sessione d'esame (parte teorica e pratica);
- Nota: per corsi di durata inferiore alle 12 ore l'audit campo sarà pari alla durata del corso oggetto di certificazione, fermo restando la durata dell'esame documentale di 4 ore.
- b) in caso di estensione della certificazione del Gruppo (es.: inserimento nuovo profilo professionale nel Gruppo):
- o durata di 12 ore che comprende l'esame documentale, il corso e/o l'esercitazione e l'esame.
- c) in caso di rinnovo della certificazione del Gruppo:
- o durata di 12 ore che comprende l'eventuale esame delle registrazioni di corsi non verificati, le esercitazioni (documentali o in campo), il corso e l'esame.

CAPITOLO 8 – REQUISITI PER GLI IDF

I requisiti per gli IdF comprendono:

- gli IdF devono inviare esclusivamente all'Ente detentore delle singole specifiche elencate al paragrafo 2, tutte le informazioni relative agli attestati rilasciati, così come definite nelle specifiche di riferimento. Gli IdF che per due volte consecutive non rispettino le prescrizioni relative all'invio del database aggiornato, anche attraverso l'eventuale specifico portale, contenente tutte le informazioni richieste, vanno incontro alla sospensione della certificazione, per almeno tre mesi, dei gruppi nei quali sono contenuti i corsi erogati;
- La revoca della sospensione potrà, in ogni caso, avvenire solo dopo che l'IdF avrà fornito l'aggiornamento del database o effettuato l'aggiornamento attraverso l'eventuale specifico portale dell'Ente. Nel periodo di sospensione l'IdF non potrà erogare corsi;
- Qualora l'IdF erogasse corsi nel periodo di sospensione, l'OdC dovrà procedere alla revoca della certificazione del gruppo all'interno del quale è inserito il corso interessato;
- gli IdF devono inviare regolarmente all'OdC e all'Ente il calendario delle sessioni dei vari corsi certificati e comunicare, con l'anticipo definito dagli Enti nelle rispettive specifiche, la data e la sede di erogazione di ciascuna sessione dei corsi. In caso di mancata comunicazione dell'erogazione di sessioni di corsi o di erogazione in date o sedi diverse da quelle comunicate, l'OdC effettuerà un audit straordinario (breve preavviso). L'IdF non potrà rifiutare tale audit, pena la revoca della certificazione di tutti i Gruppi;
- l'obbligo di accettare audit, previo breve preavviso, con l'eventuale partecipazione di personale dell'Ente detentore della specifica del corso oggetto dell'audit e/o degli ispettori ACCREDIA. L'IdF non potrà rifiutare l'audit pena la revoca della certificazione di tutti i Gruppi;
- il diritto di accesso, previo breve preavviso, di personale degli Enti presso le strutture (uffici, locali e campi scuola attrezzati) utilizzate dall'IdF per l'erogazione dei corsi e dei relativi esami, nonché l'accesso alla documentazione prevista dalle specifiche di riferimento;

- gli IdF devono comunicare all'Ente detentore della specifica, con l'anticipo definito dagli Enti nelle rispettive specifiche, l'avvio della procedura di certificazione di ogni nuovo Gruppo o corso in esso inserito, nonché la data e la sede della sua erogazione;
- gli IdF devono comunicare all'Ente detentore della Specifica la certificazione di ogni nuovo corso.

CAPITOLO 9 – SOSPENSIONE, RIPRISTINO E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

9.1.

Nel caso di revoca della certificazione del Gruppo, sia l'OdC che ha revocato la certificazione, sia altro OdC accreditato o in corso di Accreditamento non potrà ricertificare detto Gruppo prima che siano trascorsi 3 anni dalla data della revoca. L'OdC che revoca la certificazione di un Gruppo deve darne tempestiva informazione ad ACCREDIA e all'Ente. ACCREDIA altrettanto tempestivamente informerà gli altri OdC accreditati, o in corso di accreditamento, in modo che anch'essi possano rispettare il requisito di non certificare prima che sia terminato il suddetto periodo di interdizione.

La sospensione, il ripristino e la revoca del certificato verrà gestito in conformità alle procedure del RINA ed a quanto definito nelle "Condizioni Generali di Contratto".

La sospensione, il ripristino e la revoca dei certificati verranno comunicate dal RINA agli interessati (Sincert ed Enti) e pubblicate sul sito del RINA.

CAPITOLO 10 - PUBBLICAZIONE DA PARTE DEL RINA

10.1

Il RINA tiene aggiornato, ad intervalli regolari, l'elenco degli Istituti che hanno ottenuto la Certificazione dei Corsi Professionali.

Tale elenco contiene:

- la ragione sociale dell'IdF;
- gli estremi identificativi della sede/sedi;
- il corso/i certificati
- il numero del Certificato;
- lo stato di validità del Certificato
- la data di prima certificazione;

I dati di cui sopra sono anche forniti dal RINA:

- agli Organismi di accreditamento, in relazione allo stato e al tipo di accreditamento;
- a Federazioni di Organismi di Certificazione di cui il RINA fa parte;
- eventualmente agli Enti

per il loro inserimento nelle relative banche dati.

CAPITOLO 11 - CONDIZIONI CONTRATTUALI

11.1

Per le condizioni contrattuali trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento "**Condizioni generali di contratto per la certificazione di Sistemi, Prodotti e Personale**", nella edizione in vigore.

RINA

Via Corsica, 12 - 16128 Genova - Italy

Tel. +39 01053851 - Fax: +39 0105351000

www.rina.org

Regolamenti tecnici

Pubblicazione RC/C.07

Edizione italiana

Rev. 08.